



A.I.A.C.

Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Inverio (No)

Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it

Comunicato 1 - 2003

1 febbraio 2003

Caro collega,

con la presente siamo a comunicarTi che stiamo organizzando una serata d'aggiornamento con un tecnico professionista e tale serata si svolgerà prossimamente, probabilmente lunedì 24 febbraio oppure nei primi due lunedì di marzo 2003.

AGGIORNAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Facciamo anche presente che il Settore Tecnico ha indetto dei corsi di aggiornamento riservati agli allenatori dilettanti che prevedono l'obbligo di frequenza. Come AIAC Novara & VCO (al quale fa riferimento anche Alessandria, Vercelli e Biella) stiamo cercando una sede dove poter svolgere il corso (probabilmente Borgomanero).

Gli aggiornamenti avranno la durata di due giorni (nei pomeriggi di lunedì e martedì) in date che saranno fissate tra il 17 febbraio ed il 22 marzo e saranno destinati inizialmente agli allenatori tesserati nella corrente stagione sportiva quali responsabili di prime squadre.

La quota di partecipazione, destinata alla copertura delle spese organizzative, è stata fissata in € 15,00 e sarà riscossa all'inizio del corso da un'apposita segreteria.

Tutti gli allenatori interessati verranno avvisati per posta (ma faremo anche un comunicato stampa, se ci sarà data la possibilità)

Iniziative del Gruppo Provinciale

Il 31 maggio si svolgerà una giornata d'aggiornamento sul campo, dedicata al Settore Giovanile.

L'8 giugno, invece, si svolgerà il torneo biennale "Stefano Ariatti", dove allestiremo tre rappresentative, una per ciascuna delle zone delle nostre provincie.

<p style="text-align: center;">spese</p> <p>•</p> <p>Comma 3,lett. b)</p> <p style="text-align: center;">IRPEF</p> <p style="text-align: center;">No Tax Area</p> <p style="text-align: center;">fino a € 7500,00</p> <p>Oltre € 7500,00</p> <p style="text-align: center;">Ritenuta secca</p> <p>Oltre € 25822,84</p> <p>Ritenuta d’acconto</p> <p>•</p> <p style="text-align: center;">Comma 8</p> <p>Spese di pubblicità</p> <p>Fino a € 200.000,00</p> <p>(ex comma 2 art. 74 TUIR 917/96)</p> <p>•</p> <p>Comma 9, lett. a)</p> <p>Erogazioni liberali</p> <p>Da persone fisiche ed Enti non commerciali</p>	<p>amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>Il limite di esenzione già di € 5164,57 (pari a £ 10.000.000) per le somme corrisposte ad atleti e tecnici nonché a collaboratori coordinati e continuativi, per collaborazioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, sale a Euro 7.500.,00 l'anno.</p> <p>Oltre tale importo e fino a Euro 25.822,84 v'è operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.</p> <p>Detta ritenuta diventa a titolo di acconto per la parte imponibile che supera gli Euro 25.822,84.</p> <p>Viene stabilito il limite di € 200.000,00, quale presunzione assoluta di legge, di qualificazione di spesa di pubblicità per il soggetto erogante corrispettivi in denaro o in natura alle A.S.D., ma solo se operanti nel settore giovanile, e che svolgono, a suo favore, attività volte alla promozione della sua immagine o dei suoi prodotti. <i>(Si rinvia l'argomento alla successiva circolare n. 20/4 dell'11 gennaio 2003)</i></p> <p>Con la modifica dell'art. 13 bis, comma 1, lettera i-ter) del TUIR 917/86 le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ASD sono deducibili per il contribuente erogante, in ciascun periodo di imposta, per un importo complessivo non superiore a E. 1500,00 a condizione che i versamenti vengano eseguiti tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto Ministeriale.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • <p>Comma 9, lett. b)</p> <p>Erogazioni liberali da Imprese Commerciali</p>	<p>Con l'abrogazione dell'art. 65, comma 2, lettera c-octies) del TUIR 917/86 non sussiste più la previsione di carattere generale della deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali alle A.S.D. in quanto dette erogazioni vengono ora attratte dalla nuova disposizione (art. 90, comma 8 – Legge Finanziaria) per cui tutte le somme erogate fino alla concorrenza di € 200.000,00 costituiscono sempre, per il soggetto erogante, spese di pubblicità volte alla promozione della propria immagine e dei propri prodotti se erogate verso una specifica attività svolta a suo favore dal beneficiario e rientranti perciò nella previsione legislativa di cui al comma 2, dell'art. 74 TUIR 971/86. <i>(Si rinvia l'argomento alla circolare n. 20/4 dell'11 gennaio 2003)</i></p>
--	---